

dossier

27 dicembre 2018

LEGGE DI BILANCIO 2019

*Le modifiche approvate dal
Senato della Repubblica*

A.C. 1334-B

Articolo 1, commi 604-1143 e Articoli 2-19

VOLUME II



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

X
V
I
I
I
L
E
G
I
S
L
A
T
U
R
A

Articolo 1, comma 1129
(Contributo di sbarco nel comune di Venezia)

La disposizione autorizza il comune di **Venezia** ad adottare nelle proprie politiche di bilancio, in alternativa all'**imposta di soggiorno**, l'applicazione del **contributo di sbarco** previsto per le isole minori. Inoltre, l'importo massimo consentito per entrambe tali misure è elevato a **10 euro**.

Si rammenta che l'**imposta di soggiorno** è stata introdotta dal decreto legislativo n. **23** del **2011**, in esercizio della delega contenuta nella legge sul federalismo fiscale (n. 42 del 2009) di attuazione dell'art. 119 della Costituzione. L'imposta è prevista dall'art. 4, comma 1, e i comuni possono fissarla al massimo in **5 euro**.

Nel comma *3-bis* è previsto che i comuni che hanno sede giuridica nelle **isole minori** e i comuni nel cui territorio insistono isole minori in **alternativa** all'imposta di soggiorno possono praticare il **contributo di sbarco** fino a un massimo di 2,50 euro nei confronti dei passeggeri che utilizzando vettori che svolgono il collegamento di linea con l'isola o vettori aeronavali che prestano il servizio di trasporto di persone a fini commerciali. Tuttavia, il regolamento comunale, che stabilisce le modalità applicative del contributo, può elevare la misura massima a 5 euro in casi particolari, preveduti dallo stesso art. 4, comma *3-bis*.

La disposizione in commento appare offrire all'amministrazione comunale di Venezia la facoltà di uno strumento dalla **duplice** finalità: per un verso, potrebbe portare all'**incremento del gettito** dagli accessi alla città, poiché il contributo di sbarco sarà versato a **prescindere dal pernottamento** in strutture ricettive; per altro verso, la misura fiscale potrebbe conseguire un **effetto selettivo** e **moderare l'accesso** delle c.d. grandi navi alla zona lagunare.

Inoltre, essa, nel far rinvio all'**imposta di soggiorno** prevista per il solo comune di Roma (**Roma Capitale**) nell'art. 14, comma 16, lett. *e*) del decreto legge n. 78 del 2010 (convertito nella legge n. 122 del 2010), in materia di concorso dei comuni al rispetto del Patto di stabilità, eleva a **10 euro** l'importo massimo di entrambe le misure.